

**RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

TRA

- COMUNE DI LODI
- PREFETTURA DI LODI
- PROVINCIA DI LODI
- TRIBUNALE DI LODI
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LODI
- QUESTURA DI LODI
- ARMA CARABINIERI
- AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LODI
- CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
- ORDINE AVVOCATI LODI
- AMBITO TERRITORIALE DI LODI – Ente Capofila
- RETE LODI NON SEI DA SOLA – Ente Capofila

Premesso che:

- con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende *"Una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata"* (art. 3 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul del 2011);
- l'espressione violenza domestica designa *"tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra gli attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza della vittima"* (art. 3 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul del 2011);
- il deprecabile fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un tema di particolare delicatezza e gravità e manifesta una preoccupante tendenza incrementale, come risulta dalle analisi e statistiche sulla delittuosità nazionale e locale;
- le istituzioni comunitarie e nazionali hanno riconosciuto tale problematica, incentivando la costituzione di iniziative –soprattutto a livello locale - in grado di creare reti integrate di servizi a tutela delle vittime;
- in considerazione della diffusione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, anche sul territorio lodigiano, gli Enti del territorio hanno avviato da anni un percorso di collaborazione teso all'attivazione di interventi di prevenzione e contrasto;
- tale percorso è stato formalizzato nel 2014 con la sottoscrizione di un PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE;
- l'attività di rete tra i soggetti sottoscrittori ha evidenziato la necessità e volontà di procedere al rinnovo del Protocollo d'Intesa, ridefinendo ruoli e impegni dei soggetti sottoscrittori.

Visti:

- l'Intesa Stato-Regioni n. 15/CU del 25 gennaio 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa Rep. Atti n.146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- la D.G.R. n. 1073 del 9 ottobre 2023 "Istituzione dell'albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell'intesa stato-regioni 14 settembre 2022";
- la Legge 8 settembre 2023, n. 122 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. (23G00132) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2023Intesa 14 settembre 2022: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge

- 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022). (l'Intesa, ai sensi dell'Art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, previsto dall'Art. 3, comma 4 del DPCM 24 luglio 2014);
- l'INTESA 14 settembre 2022: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022) (22A06691) (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2022);
 - la D.G.R. Lombardia 25/05/2020 n. XI/999 "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 – L.R. 11/2012";
 - la Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";
 - la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";
 - la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
 - il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la Legge 11 agosto 2003, n.228, "Misure contro la tratta di persone", artt.12 e 13;
 - la Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 11) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)" che stabilisce il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
 - il D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI";
 - la Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Art. 14, comma 6), "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un'amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede;
 - la Legge 13 luglio 2015 (Art. 1, comma 16), n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" per cui nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori;
 - il D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (Art. 24) "Congedo per le donne vittime di violenza di genere";
 - la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;

- la Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (13G00122);
- la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno delle donne vittime di violenza";
- la Legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 112, Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- la Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che apporta modifiche e integrazioni al Codice Penale, introducendo, tra le altre novità, il reato di stalking ossia condotte reiterate di minacce o molestie;
- il DPR 14 maggio 2007, n. 103, Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 30 aprile 2002 per la protezione delle donne dalla violenza e i principi in essa ribaditi;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D. lgs 25 luglio 1998, n. 286, art. 18, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge "Bossi-Fini");
- la Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso;
- la Legge 15 febbraio 1996 n. 66 che configura la violenza sessuale come delitto contro la persona, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società;
- la Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;
- la Legge 20 febbraio 1958, n. 75, "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui";
- la Legge 23 aprile 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità del protocollo

Consolidare e potenziare la rete integrata di servizi offerti dai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere contro le donne e i minori (vittime di violenza assistita), attraverso la condivisione di procedure

operative, in grado di attivare un circuito efficace per la rapida presa in carico integrata dei casi e la definizione di un percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza.

Articolo 2 – Obiettivi generali

Al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 concorrono i seguenti obiettivi specifici, tra di loro coordinati e congiunti:

1. **Comunicazione e promozione** della più ampia diffusione del Protocollo e delle procedure operative finalizzate all'attivazione della rete di servizi presenti sul territorio nel caso di violenza di genere nei confronti di donne e i minori (vittime di violenza assistita);
2. **Formazione costante del personale dei soggetti sottoscrittori** in modo da costituire un front - office integrato e competente sul territorio, in grado di accogliere, nelle sue diverse manifestazioni, i casi di violenza di genere;
3. Promozione e consolidamento, in chiave preventiva, di **azioni di educazione e sensibilizzazione** sul tema della violenza di genere verso la popolazione ed in particolare verso le nuove generazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e di tutti gli altri potenziali soggetti che con esse si relazionano;
4. Monitorare il fenomeno della violenza di genere a livello territoriale, attraverso la **raccolta dei dati** forniti dai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, per quanto di propria competenza;
5. Favorire il **raccordo e l'integrazione tra le politiche locali, regionale e nazionali** in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere;
6. Beneficiare, nelle rispettive attribuzioni e competenze, degli **apporti messi in rete** da ciascuno dei soggetti firmatari.

Articolo 3 - Rete Territoriale Antiviolenza Interistituzionale di Lodi

Il presente Protocollo d'Intesa costituisce formalmente la Rete Territoriale Antiviolenza Interistituzionale di Lodi [di seguito denominata RTA di Lodi].

La RTA di Lodi afferisce al territorio dell'Ambito Territoriale di Lodi, di cui fanno parte n. 61 Comuni.

La RTA si configura come un sistema Multi-agency che riunisce tutti gli attori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e cooperano per far emergere il fenomeno, accogliere e mettere in protezione, secondo un modello integrato di accesso ai servizi di presa in carico.

La RTA di Lodi individua un logo che la rappresenta (Allegato 1) e che viene utilizzato nei documenti comuni prodotti e per i materiali di comunicazione e sensibilizzazione delle iniziative volte alla prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere.

Articolo 4 - Coordinamento - Organismi di gestione

Per lo svolgimento dell'attività di coordinamento, sono attivati i seguenti Organismi di gestione:

1. Ente capofila

Il Comune di Lodi è ente capofila della RTA di Lodi e ad esso è affidato il coordinamento generale della Rete.

2. Tavolo politico-istituzionale

Il **Tavolo politico-istituzionale** ha funzione di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche territoriali in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere contro le donne e i minori vittime di violenza assistita. Si riunisce per:

- verificare l'andamento della programmazione e attività in essere,
- definire la strategia d'intervento annuale,
- sostenere le attività della rete, nonché i servizi territoriali volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori, anche individuando fondi economici.

Partecipano al Tavolo politico-istituzionale uno o più referenti politico-istituzionali degli Enti firmatari del presente protocollo.

Il Tavolo politico-istituzionale può convocare altri soggetti in relazione alla necessità di acquisire pareri tecnico-operativi specifici.

Il Tavolo politico-istituzionale è convocato almeno n. 1 volta all'anno dal Comune di Lodi che ne coordina le attività.

3. Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico ha funzione di raccordo territoriale e sostegno al funzionamento della rete. Attraverso l'analisi di "casi studio", definisce, a supporto della Rete, l'emersione di buone prassi di raccordo e/o integra procedure/protocolli operativi di integrazione tra enti.

Partecipano al Tavolo Tecnico uno o più referenti tecnici dei seguenti Enti firmatari del presente protocollo:

- Comune di Lodi
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi
- Centro Antiviolenza
- Case Rifugio
- Servizi Sociali e Tutela minori
- Forze dell'Ordine
- Ambito Territoriale di Lodi – Ente capofila
- Procura
- Tribunale
- Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi
- Rete Lodi Non sei da sola – Ente capofila
- Ordine Avvocati Lodi

Il Tavolo tecnico può convocare altri soggetti sottoscrittori e/o altri enti in relazione alla necessità di acquisire pareri tecnico-operativi specifici. Si riunisce almeno n. 3

volte all'anno, momenti che potranno essere ampliati in funzione di specifiche esigenze.

Il Tavolo Tecnico viene convocato dal Comune di Lodi che ne coordina le attività.

Per lo svolgimento delle sue attività il Tavolo tecnico può attivare dei **Gruppi di lavoro tematici**, tra cui:

- Raccolta e monitoraggio dei dati - con l'obiettivo di definire un metodo di rilevazione dei dati relativi al fenomeno della violenza di genere e di valutazione dell'impatto delle politiche antiviolenza attivate sul territorio che afferisce alla RTA di Lodi;
- Prevenzione e sensibilizzazione - con l'obiettivo di definire e coordinare le iniziative volte alla prevenzione e alla sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

Altre tematiche, oggetto di lavoro di specifici gruppi, potranno essere individuate dal Tavolo tecnico, in relazione a criticità che potranno presentarsi nell'analisi e verifica delle procedure di rete.

4. Tavolo operativo strutturato in **Équipe** finalizzate alla gestione dei casi.

- a. **Équipe Alto Rischio** interviene nei casi di emergenza con l'obiettivo di definire le prime misure necessarie alla messa in sicurezza del caso.

Partecipano all'Équipe Alto Rischio: Centro Antiviolenza, Casa Rifugio, FF.OO., Servizi Sociali/Servizi di Tutela minori responsabili territorialmente in riferimento al caso ed eventuali altri soggetti della RTA funzionali alla gestione efficace del caso.

Il Tavolo è convocato dal Centro Antiviolenza che ne coordina le attività, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

- b. **L'Équipe - Medio/Basso Rischio** viene attivata per consentire la presa in carico integrata di casi a basso/medio rischio e la definizione di un progetto di fuoriuscita dalla situazione violenta, in relazione al bisogno specifico del singolo caso.

Partecipano all'Équipe - Medio/Basso Rischio: Centro antiviolenza, Casa rifugio, Servizi Sociali competenti territorialmente ed eventuali altri soggetti della RTA funzionali alla gestione efficace del caso.

L'Équipe - Medio/Basso Rischio è convocata dal Centro Antiviolenza che ne coordina le attività, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

I soggetti che partecipano ai tavoli operativi (Équipe Alto Rischio e Équipe - Medio/Basso Rischio) hanno inoltre il compito di rilevare le criticità che si presentano a livello procedurale e informare, tramite modalità successivamente individuate, l'ente capofila per la convocazione del Tavolo Tecnico.

5. **Assemblea generale della Rete.**

L'Assemblea generale della Rete si riunisce almeno n. 1 volta all'anno e vi partecipano in plenaria tutti i soggetti sottoscrittori e aderenti. Ha funzione consultiva e viene convocato dal Comune di Lodi che ne coordina le attività.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente protocollo s'impegna a individuare un proprio referente che partecipa agli organismi di gestione della RTA di Lodi, così come sopra declinati.

Articolo 5 - Ruolo e impegni dei sottoscrittori

COMUNE DI LODI

Il Comune di Lodi, soggetto firmatario in qualità di Ente capofila, svolge il coordinamento generale per l'attuazione del seguente protocollo e supporta l'attivazione di procedure operative tra gli Enti sottoscrittori del Protocollo e/o del territorio.

Nel dettaglio l'Ente s'impegna a:

- promuovere il cambiamento culturale che sottende alla violenza di genere, sostenendo e realizzando iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto della violenza di genere, intrafamiliari e su minori, nonché di pari opportunità e lotta agli stereotipi di genere, anche in collaborazione l'associazionismo presente sul proprio territorio e gli altri soggetti firmatari;
- individuare soggetti qualificati per l'erogazione di servizi Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR) per l'accoglienza, l'ascolto, la presa in carico e l'ospitalità protetta nei casi ad alto rischio, delle donne vittime di violenza di genere e di minori vittime di violenza assistita;
- attivare e amministrare contributi e finanziamenti per l'attuazione e l'implementazione delle politiche antiviolenza sul territorio, anche in collaborazione con altri enti firmatari del protocollo;
- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni, finalizzate alla prevenzione della violenza di genere;
- curare la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al fenomeno, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo;
- favorire interventi di promozione e sensibilizzazione rispetto ai servizi dei CUAV (Centri Uomini Autori di Violenza);
- garantire il raccordo con Regione Lombardia e le altre reti territoriali antiviolenza presenti sul territorio regionale, anche per il tramite della Rete di indirizzo coordinata da ATS Città metropolitana di Milano, per le necessarie attività di sviluppo e coordinamento delle politiche antiviolenza;
- promuovere la pubblicizzazione del presente Protocollo per favorire l'adesione di altri soggetti;
- coordinare le attività dei seguenti organismi di gestione della rete: Tavolo politico-istituzionale, Tavolo tecnico e Assemblea generale della rete;
- riferire annualmente sull'attuazione del presente protocollo al Consiglio Comunale.

PREFETTURA DI LODI

La Prefettura promuove, in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (allargato, ove necessario, ad altri Enti e organizzazioni aderenti al presente Protocollo), periodici momenti di verifica ed analisi sia sull'andamento del fenomeno, anche in base alle indagini statistiche compiute dai soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dall'applicazione del Protocollo, sia sull'efficacia dei dispositivi operativi predisposti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LODI

La Procura della Repubblica di Lodi, anche in raccordo con la Procura della Repubblica per i minorenni di Milano, sostiene strategie condivise finalizzate a prevenire e contrastare il

fenomeno della violenza nei confronti delle donne attraverso ogni iniziativa in grado di coniugare le esigenze processuali con quelle di tutela della vittima, con particolare attenzione agli episodi di violenza che coinvolgono i minori. Tra l'altro, è stato già istituito in questo ufficio un pool di magistrati specializzati nella trattazione di tali reati, per favorire una migliore comprensione del fenomeno e la creazione di competenze specifiche nel settore. La Procura adotterà le iniziative ritenute opportune al fine di garantire la tempestiva trattazione del procedimento, anche e soprattutto nei casi di flagranza di reato o di maggior allarme, e la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti alla stessa persona.

La Procura assicura la pronta reperibilità del Sostituto Procuratore in servizio di turno esterno nei casi di flagranza di reato o di peculiare allarme.

La Procura partecipa, altresì, alle iniziative di formazione promosse nell'ambito del presente Protocollo al fine di condividere conoscenze e competenze di natura giuridica sul tema della violenza nei confronti delle donne.

FORZE DELL'ORDINE

(QUESTURA DI LODI - ARMA CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE DI LODI)

Le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato attraverso le sezioni specializzate, istituite presso la Squadra Mobile e la Divisione Polizia Anticrimine, e l'Arma dei Carabinieri) concorrono a dare attuazione al presente protocollo, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge e dai propri regolamenti e si impegnano a:

- fornire il massimo impulso, anche all'interno della rete, al fine di anticipare la tutela delle vittime di violenza di genere, acquisendo il maggior numero di informazioni relative a situazioni violente e fornendo la propria assistenza nelle fondamentali fasi dell'ascolto, anche di iniziativa, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di Ammonimento del Questore o alle eventuali sue proposte di misure di prevenzione giurisdizionale; a tal fine, tutti i soggetti della rete si impegnano a contribuire alla condivisione e alla più ampia informazione circa gli strumenti monitori che, in ambito preventivo, svolgono la loro primaria funzione;
- informare e formare il proprio personale sul riconoscimento e sulle modalità adeguate per accogliere e trattare le ipotesi di reato relative ad episodi di violenza sulle donne, mettendo in atto una particolare attenzione e sensibilità nella raccolta e stesura delle denunce per facilitare l'iter processuale del caso onde evitare rischi di vittimizzazione secondaria;
- collaborare con gli altri soggetti della RTA per monitorare il fenomeno del maltrattamento con la raccolta e la messa a disposizione dei dati, nel rispetto delle norme vigenti (segreto istruttorio, privacy, ecc.);
- collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori che possono entrare in contatto con donne vittime di violenze e maltrattamenti, favorendo altresì la partecipazione dei propri operatori a tali momenti formativi;
- favorire l'utilizzo delle procedure che mettano in contatto la vittima con i centri antiviolenza e/o servizi territoriali e/o fornendo alla stessa tutte le informazioni utili anche relativamente allo strumento dell'ammonimento del Questore.

AMBITO TERRITORIALE DI LODI – Ente Capofila

L'Ambito Territoriale di Lodi per il tramite dell'ente capofila e dell'Ufficio di Piano - organismo tecnico per la programmazione zonale - s'impegna a:

- conferire con l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Lodi per favorire e sostenere l'integrazione delle politiche antiviolenza nella programmazione e pianificazione degli interventi socio-assistenziali;
- sviluppare l'integrazione tra Servizi Sociali, Enti delegati alla Tutela Minori e Servizio Sociosanitario in merito ai Livelli Essenziali di Assistenza, di competenza del Sistema Sanitario Nazionale;
- promuovere, attraverso i Servizi Sociali dei Comuni che fanno parte del Piano di Zona, un ruolo attivo nella definizione e nel supporto ai percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza di donne che ne sono vittime;
- collaborare al monitoraggio e/o implementazione di procedure di rete;
- promuovere e favorire la formazione in tema di prevenzione e contrasto della violenza di genere degli operatori sociali del Piano di Zona.

PROVINCIA DI LODI

La Provincia di Lodi, nell'ambito delle sue funzioni, si impegna a:

- collaborare alla diffusione sul territorio provinciale delle informazioni relative ad azioni, servizi ed iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
- promuovere e favorire il raccordo tra i servizi per le politiche del lavoro di competenza e i centri antiviolenza per i casi che necessitano di inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro, al fine di sostenere l'autonomia economica delle donne vittime di violenza di genere.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi s'impegna a:

- erogare Livelli Essenziali di Assistenza in raccordo con gli enti invianti;
- accogliere i casi di violenza di genere presso il Pronto Soccorso, presso le Unità Operative di degenza dell' ASST, presso i Servizi Territoriali dell' ASST che non prevedono la degenza (Consultorio Familiare, Servizio Dipendenze, Centro Psicosociale, Psicologia Clinica, Macroattività Ambulatoriali Complesse, altre attività ambulatoriali) e dislocate sul territorio provinciale, secondo le indicazioni previste dalla Procedura Gestionale Aziendale "Gestione dei casi di violenza domestica e sessuale";
- promuovere costante formazione e aggiornamento del personale dell'ASST di Lodi sulla procedura aziendale e sulle procedure di rete e sulle modalità di invio dei maltrattanti ai CUAV (Centri Uomini Autori di Violenza);
- promuovere iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
- promozione dell'informazione e della formazione ad hoc dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta;
- curare il raccordo con l'Ordine dei Farmacisti per la rilevazione dei dati in merito all'accesso di persone vittime di violenza.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

L'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano s'impegna a:

- Istituire e governare la Rete di Indirizzo per il territorio di ATS Milano Città Metropolitana per favorire l'uniformità territoriale tra i diversi livelli di programmazione;

- approfondire tematiche emergenti relative al fenomeno della violenza maschile contro le donne anche attraverso le azioni del "Piano di Intervento" finalizzato ad integrare soggetti che operano nella presa in carico di uomini autori di violenza;
- diffondere sul territorio la conoscenza delle problematiche connesse alle politiche di contrasto alla violenza sulle donne;
- sensibilizzare e coinvolgere gli enti locali e gli ambiti territoriali, anche attraverso la programmazione zonale e il cofinanziamento, nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne.

TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale di Lodi adotta modelli operativi che permettano il coordinamento tra i diversi soggetti che operano nell'attività di prevenzione e di contrasto alla violenza e ai maltrattamenti sulle donne per l'attivazione di un sistema integrato di tempestivo intervento che agevoli la fuoriuscita della donna dalla violenza.

Assicura la partecipazione ai percorsi di formazione/informazione/sensibilizzazione delle figure professionali del settore.

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI

La Consigliera di parità della Provincia di Lodi si impegna a:

- svolgere attività di informazione/consulenza/supporto/orientamento a favore delle donne lavoratrici vittime di violenza nei luoghi di lavoro;
- collaborare alla realizzazione di progetti per le pari opportunità e promuovere iniziative di sensibilizzazione culturale contro la violenza di genere.

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LODI

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi si impegna a:

- diffondere e promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, ogni iniziativa di sensibilizzazione e informazione rivolta alle nuove generazioni per la prevenzione e contrasto della violenza di genere, che i firmatari del presente protocollo intenderanno organizzare;
- promuovere e favorire la partecipazione del personale docente ad attività di formazione ed informazione considerata fondamentale per l'acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema della prevenzione, del riconoscimento e del contrasto alla violenza in generale e di genere.

RETE LODI NON SEI DA SOLA – Ente capofila

La Rete scolastica, per il tramite dell'Istituto scolastica capofila, si impegna a:

- organizzare e gestire nelle scuole e sul territorio iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle tematiche del contrasto alla violenza di genere, delle pari opportunità, dell'abbattimento degli stereotipi;
- mettere a disposizione le proprie risorse, le proprie competenze e i propri contatti per sostenere le iniziative organizzate da altri soggetti, coerenti con le finalità della Rete;
- svolgere indagini e proporre azioni concrete sulle tematiche oggetto del protocollo;
- condividere informazioni, opportunità ed esperienze sia nel contesto delle scuole, sia presso le famiglie e nel territorio.

ORDINE AVVOCATI LODI

L'Ordine degli Avvocati svolge un ruolo di tutela e di difesa della collettività e si pone come tramite nel rapporto tra la vittima e l'autorità giudiziaria. In merito alla tutela delle vittime di violenza, gli avvocati svolgono le seguenti funzioni: ascolto della vittima e prima valutazione del caso, riconoscimento del problema, sia esso di natura civilistica e/o penale, immediata attivazione per l'eliminazione di situazioni di pericolo, predisposizione della difesa in via stragiudiziale, civile e penale, previo avviso delle agevolazioni economiche previste dalla legge (gratuito patrocinio), informazione alla vittima sugli sviluppi dell'azione giudiziaria, con continuo monitoraggio della sicurezza della medesima. L'Ordine degli Avvocati si impegna a: strutturare e coordinare il proprio intervento in rete con le altre strutture firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso, proponendosi di divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza delle procedure operative descritte nel presente protocollo nel rispetto delle norme del vigente codice deontologico.

Art. 6 - Modalità di adesione di enti gestori di CENTRI ANTIVIOLENZA e CASE RIFUGIO

Aderiscono al presente protocollo Enti gestori di Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR), con strutture presenti sul territorio di competenza della RTA di Lodi che, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore ed eventuali e successivi aggiornamenti, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere promossi dai soggetti di cui agli articoli 1 co. 3 e 8 co. 2 dell'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022;
- possedere i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 così come declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023 e garantire i servizi minimi in essa previsti;
- essere iscritti all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio istituito con D.G.R. n. XII/1073/2023.

L'ente capofila della Rete, individua modalità attuative utili per la concessione, a Enti gestori di Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR), di contributi economici finalizzati all'erogazione dei servizi minimi alle donne vittime di violenza di genere e loro figli/e, ove presenti, come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023 e successive ed eventuali integrazioni.

Art. 7 - Procedure operative

I soggetti firmatari si impegnano a garantire l'attivazione di Procedure Operative di Rete attualmente in essere ed eventuali modifiche/integrazioni delle stesse. Dette procedure, articolate per aree di intervento e caratteristiche dei casi, garantiscono la rapida presa in carico integrata della vittima della violenza e la collaborazione dei diversi operatori coinvolti al fine di mettere in azione tutti gli strumenti amministrativi, giudiziari e sociali per interrompere la violenza. Tali Procedure Operative sono soggette a valutazione da parte del Tavolo Tecnico rispetto alla loro efficacia ed eventuale rimodulazione.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Protocollo adotta, ove ciò sia opportuno, proprie Procedure Operative Interne nella gestione dei casi di violenza di genere e ne informa l'Ente capofila di RTA, il quale trasmette opportuna comunicazione agli altri enti sottoscrittori.

Art. 8 - Durata del protocollo

Il presente Protocollo è valido per un anno dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato ogni anno salvo necessità di modifiche o integrazioni, da richiedere all'ente capofila della rete, entro 6 mesi dalla nuova scadenza.

Art. 9 - Adesioni

Al presente protocollo possono aderire altri soggetti (terzo settore, associazionismo, ordini professionali, associazioni di categoria, etc.) in qualità di sostenitori. Chi intende aderire deve formulare specifica richiesta da trasmettere all'ente capofila della rete.

Elenco Allegati:

- Allegato 1 - Logo della Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi

Letto, confermato e sottoscritto.

Lodi, 16 gennaio 2025

COMUNE DI LODI
Andrea Furegato

PREFETTURA DI LODI
Enrico Roccatagliata

PROVINCIA DI LODI
Fabrizio Santantonio

TRIBUNALE DI LODI
Angelo Gin Tibaldi

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LODI
Laura Pedio

QUESTURA DI LODI
Pio Russo

ARMA CARABINIERI
Alberto Cicognani

AGENZIA TUTELA SALUTE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Walter Bergamaschi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Guido Grignaffini

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LODI
Marco Fassino

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
Ivana Cacciatori

ORDINE AVVOCATI LODI
Angela Maria Odescalchi

AMBITO TERRITORIALE DI LODI Ente Capofila
Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali – ACSI
Liliana Carella

RETE LODI NON SEI DA SOLA - Ente Capofila
IIS Codogno
(Istituti Ambrosoli, Calamandrei e Merli - Villa Igea)
Antonia Rizzi



**Rete
Territoriale
Antiviolenza
Lodi**